

Legge regionale 05 aprile 2024 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

Art. 82

(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.